

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2192**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori SEMERARO, SPECCHIA, BOBBIO Luigi,  
BUCCIERO, PACE, GRILLOTTI, FLORINO e BEVILACQUA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2003**

---

Modifiche all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976,  
n. 857, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  
1977, n. 39, in materia di risarcimento da incidente stradale

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 23, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, ha aggiunto un comma all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, in materia di risarcimento danni a seguito di incidente stradale. Tale comma prevede l'obbligo per il danneggiato che abbia ottenuto il risarcimento per i danni subiti al proprio autoveicolo, di trasmettere, alla compagnia di assicurazioni liquidante, la fattura o altro documento fiscale relativo alla riparazione dei danni predetti.

Tale previsione si ritiene costituisca palese violazione della libertà dell'individuo interessato di autodeterminarsi e cioè di decidere se procedere o meno alla riparazione.

Per altro verso gli è anche inibita la possibilità di decidere la vendita dell'automezzo anziché la riparazione.

In altri termini con la previsione in esame si concretizza grave violazione del disposto degli articoli 13 e 41 della Costituzione.

Peraltro, si consideri che il pregiudizio economico per il danneggiato si realizza subito dopo l'evento ed ove pure l'interessato medesimo dovesse decidere di non procedere alla riparazione occorrente o di vendere l'autoveicolo, il pregiudizio conseguente all'incidente occorso continua a persistere.

Questo serve a dire che il risarcimento a cui la compagnia assicuratrice è tenuta, è compensativo del pregiudizio economico già subito e non può assolutamente esser collegato all'effettiva successiva riparazione.

Per tali ragioni risulta necessaria la soppressione della richiamata disposizione legislativa.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

1. Il nono comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, introdotto dall'articolo 23, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è abrogato.

